

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
Prov. di Arezzo

Regolamento attuativo ai sensi della L.R. 24 marzo 2004, n.19 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”, del D.P.G.R. 2 agosto 2004, n.42/R e del D.Lgs D. 32/1998

Giugno 2006

Art. 1 Regolamento

1. Il seguente Regolamento attuativo dispone in ordine a:
 - a) zone comunali;
 - b) superfici e distanze minime tra gli impianti;
 - c) tipologie dei nuovi impianti;
 - d) attività integrative nei nuovi impianti e negli impianti esistenti;
 - e) fattispecie di incompatibilità assoluta e relativa;
 - f) fasce orarie e criteri per la fissazione dei turni di apertura e chiusura degli impianti.

Art. 2 Funzione del Comune

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative previste dalla L.R. 24 marzo 2004, n.19, e provvede, nel rispetto della normativa statale e delle norme e criteri regionali, alle seguenti azioni:
 - a) rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti;
 - b) rilascio dell'autorizzazione per l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti e per la ristrutturazione totale dell'impianto;
 - c) rilascio dell'autorizzazione per la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo superiore ai 6 mesi;
 - d) revoca e pronuncia di decadenza dell'autorizzazione;
 - e) verifica degli impianti in condizioni di incompatibilità con il sito sul quale insistono;
 - f) applicazioni delle sanzioni amministrative.

Art. 3 Principi generali

1. L'installazione di nuovi impianti è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo quanto previsto dal P.R.G. vigente.
2. I nuovi impianti devono avere le caratteristiche del chiosco, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio così come definite dalla normativa statale e regionale vigente ed essere ubicati su aree conformi alle previsioni ed alle norme tecniche del P.R.G. vigente.
3. I nuovi impianti devono avere dimensioni tali da prevedere la installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e, ove consentito, GPL e metano.
4. Gli impianti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono in nessun caso impegnare la carreggiata stradale (art. 24 C.d.S. ed art. 61, comma 3, del Regolamento di esecuzione).
5. La localizzazione dei nuovi impianti deve essere tale da non impedire la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico, architettonico e dei contesti di valore ambientale, né costituire elemento di sovrapposizione e/o interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
6. L'installazione di nuovi impianti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.
7. La distanza da dossi non deve essere inferiore a quella fissata dal C.d.S. e dal relativo Regolamento di esecuzione.
8. Lungo le curve di raggio inferiore a 300 m non può installarsi alcun impianto. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi tra i 300 m e 100 m l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza (a 95 m dai punti di tangenza). Per le curve di raggio inferiore o uguale a 100 m gli impianti possono sorgere a 95 m dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.

9. Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto.
10. L'impianto deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella definita nel successivo art. 15. All'interno di tale area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua. Le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature che costituiscono l'impianto, ivi compreso i macchinari per il lavaggio, devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 6,00 m dal limite esterno del marciapiede o dal limite di proprietà dell'Ente gestore della strada.
11. All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e camper.
12. Le eventuali pensiline potranno essere poste rispetto al limite interno del marciapiede a distanza pari a 1,50 m.
13. Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.
14. Gli impianti devono essere conformi alle vigenti normative ambientali, statali e regionali.
15. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscono pericolo di inquinamento.
16. I serbatoi interrati di stoccaggio dei carburanti e le tubazioni interrate di connessione, tra serbatoi stessi e le apparecchiature erogatrici di carburanti, devono essere progettati, costruiti ed installati nel rispetto della vigente normativa, in modo da assicurare:
 - a. il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;
 - b. il contenimento ed il rilevamento delle perdite;
 - c. la possibilità di eseguire i controlli previsti.
17. I serbatoi interrati devono essere dotati:
 - a. di doppia parete;
 - b. del sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine;
 - c. di un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di carico;
 - d. di una incamicatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.

Art. 4 Tutela dei beni ambientali e architettonici

1. Non possono essere installati nuovi impianti di distribuzione dei carburanti:
 - a) nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10 (ex beni L. 1089/1939);
 - b) nei centri individuati dal P.R.G. come zone omogenee "A";
 - c) in luoghi che impediscono la visuale, anche parziale, di beni di interesse storico-artistico-architettonico;
 - d) nelle aree di tutela paesaggistica ed ambientale e nelle aree riconosciute di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/06, art.136 (ex beni L. 1497/1939), fatta eccezione dell'installazione di stazioni di rifornimento in fregio all'autostrada del Sole.

Art. 5 Autorizzazioni all'installazione, all'esercizio di nuovi impianti stradali e all'esercizio di attività integrative

1. L'autorizzazione contiene il termine entro il quale l'impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.
2. Il Comune può autorizzare l'esercizio di un'attività di pubblico esercizio o un punto vendita non esclusivo di quotidiani o periodici in nuovi impianti o in impianti esistenti. La domanda di autorizzazione è presentata contestualmente dal titolare dell'autorizzazione e dal gestore.

Art. 6 Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività

1. Non possono essere titolari di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 472, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubblica) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
2. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 1 del presente articolo, permane, per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
3. Il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo si riferisce al titolare dell'autorizzazione se si tratta di persona fisica, al legale rappresentante se si tratta di società.
4. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso, da parte del titolare dell'autorizzazione, dei requisiti professionali stabiliti dalla normativa in materia di commercio in sede fissa.
5. In caso di affidamento in gestione dell'attività, i requisiti soggettivi e professionali sono posseduti anche dal gestore e dall'addetto.

Art. 7 Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione

1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto il cessionario comunica l'avvenuto trasferimento contestualmente al Comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane.

2. Le variazioni societarie, del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale sono soggette a comunicazione da trasmettersi ai soggetti di cui al comma 1.

Art. 8 Modifiche degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:
 - a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;
 - b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde;
 - c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
 - d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
 - e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
 - f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
 - g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
 - h) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
 - i) la variazione dello stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
 - j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.
2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a comunicazioni che il titolare invia al Comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito agli art. 2 ed art. 5, le seguenti modifiche:
 - a) Aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;
 - b) La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso.

Art. 9 Sospensione volontaria dell'attività

1. L'esercizio di un impianto stradale di distribuzione di carburanti può essere sospeso, previa comunicazione al Comune da parte del titolare, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di sei mesi.

Art. 10 Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione:
 - a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6;
 - b) nel caso di mancato rispetto del termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione;
 - c) nel caso in cui il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a sei mesi in mancanza dell'autorizzazione alla sospensione di cui all'art. 9.
2. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino del sito entro un periodo di sei mesi dalla data di decadenza dell'autorizzazione stessa.

Art. 11 Collaudo

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al Comune dove ha sede l'impianto.
2. Il Comune per l'espletamento del collaudo, nomina una commissione della quale fanno parte un rappresentante del Comune con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.) e un rappresentante dell'Azienda U.S.L., competenti per il territorio.
3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della richiesta dell'interessato.
4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al Comune d'idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti ed alle rispettive norme che li disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio il Comune è tenuto ad effettuare il collaudo.
5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati da Comune e sono a carico del richiedente.
6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.
7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'art. 8 comma 1 soggette a semplice comunicazione; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette a Comune ed all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane.

Art. 12 Definizioni

1. Carburanti: benzine, gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio, nonché l'olio lubrificante;
2. rete: l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, ubicati entro la rete stradale e gli impianti ad uso privato;
3. impianto: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;
4. erogato: la somma di tutti i prodotti per autotrazione venduti nell'impianto;
5. self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;
6. self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
7. impianto ad uso privato: tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle Amministrazioni dello Stato. Per impianto ad uso privato può intendersi anche un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio o una associazione di imprese o che si tratti di società controllata dalla società titolare dell'autorizzazione;
8. contenitore-distributore mobile ad uso privato: tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9000 litri ubicate all'interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari e edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine ed automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il

contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934.

9. Stazione di servizio: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e comprendente locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo, nonché ,fornita di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori per l'automobilista;
10. Stazione di rifornimento: costituita da uno o più apparecchi a semplice, doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari, esclusi locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo;
11. Chiosco: costituito da uno o più apparecchi a semplice, doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, nonché da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti e accessori per autoveicoli, oltre che ai servizi igienici.

Art. 13 Tipologia degli impianti

1. I nuovi impianti erogano almeno i prodotti benzina e gasolio e sono dotati di dispositivi self-service pre e post pagamento, di servizi o attività informative di interesse turistico (secondo gli standard della Giunta regionale), di almeno due servizi all'automobile e all'automobilista, nonché di una attività commerciale con superficie di vendita non inferiore a 25 mq e non superiore a 150 mq.
2. ai fini dell'applicazione del seguente regolamento per attività economiche accessorie si intendono:
 - a) attività commerciali;
 - b) attività di pubblico esercizio, vendita di quotidiani e periodici, vendita tabacchi, lotterie e altre attività simili;
 - c) servizi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat.

Art. 14 Zone comunali

1. ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione il territorio comunale è ripartito in quattro zone così delineate:
 - a) Zona 1: centri storici (zona A di cui all'art. 2 lettera a del D.M. 2.4.1968, n, 1444 e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);
 - b) Zona 2: zone residenziali di completamento e/o espansione (zona B e C di cui all'art. 2 del D.M. 2.4.1968, n.1444);
 - c) Zona 3: zone per insediamenti produttivi industriali/artigianali e per servizi commerciali di vario tipo (Zona D e F di cui all'art. 2 del D.M. 2.4.1968, n. 1444);
 - d) Zona 4: zone agricole (zona E di cui all'art. 2 del D.M. 2.4.1968, n. 1444).

Art. 15 Superficie minima degli impianti

1. La superficie minima per l'installazione di nuovi impianti, compresi i percorsi di ingresso e di uscita è terminata in ogni singola zona nella seguente maniera:
 - a) **Zona 2:** 1.500 mq;
 - b) **Zona 3:** 2.500 mq;
 - c) **Zona 4:** 3.500 mq.

2. Nella zona 1 non sono ammissibili nuove installazioni, ad eccezione di quelle dotate esclusivamente di colonnine per l'alimentazione dei veicoli elettrici, per le quali non sono previste superfici minime.
3. La superficie da destinare alle attività complementari dell'impianto, escludendo le aree coperte dalle pensiline, non può superare il 10% della superficie complessiva dell'impianto stesso, esclusa l'area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.

Art. 16 Superfici edificabili

1. Le dimensioni dei manufatti degli impianti, ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare 4,50 m di altezza nonché, per ogni singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:
 - a) chiosco: deve essere dotato di servizi igienici e la struttura non può superare la volumetria di 36 mc;
 - b) stazioni di rifornimento: non deve superare gli indici di edificabilità stabiliti dal P.R.G. per le zone all'interno delle quali ricade e comunque deve avere un rapporto di copertura non superiore al 15% dell'area di pertinenza;
 - c) stazioni di servizio: non deve superare gli indici di edificabilità stabiliti dal P.R.G. per le zone all'interno delle quali ricade e comunque deve avere un rapporto di copertura non superiore al 15% dell'area di pertinenza.

Art. 17 Distanze minime

1. Le distanze minime tra impianti stradali di distribuzione di carburanti, nell'ambito del territorio comunale, sono stabilite nella misura sotto indicata, da misurarsi sul percorso stradale primario, rispetto all'impianto esistente più vicino, in relazione alle seguenti zone:
 - a) **Zona 2:** 320 m;
 - b) **Zona 3:** 560 m;
 - c) **Zona 4:** 3200 m.
2. Le distanze tra impianti localizzati in zone comunali diverse o in comuni diversi corrisponde alla media aritmetica calcolata sulle distanze stabilite per ciascuna delle zone interessate.
3. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti con erogazione di metano e per l'aggiunta di metano in impianti esistenti si deve osservare una distanza minima non inferiore a 6 chilometri rispetto al più vicino impianto erogante metano.
4. Se le corsie di marcia sono separate da segnaletiche che impediscono l'attraversamento o da barriere invalicabili, la distanza minima viene calcolata con riferimento agli impianti esistenti sulla stessa corsia.
4. Nelle strade di grande comunicazione a quattro corsie, la distanza minima da osservarsi per la localizzazione degli impianti è di almeno 15 chilometri sulla stessa direttrice di marcia.
5. E' ammessa la possibilità di installare nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti all'interno di aree di pertinenza di centri commerciali nel rispetto delle distanze minime previste al comma 1.

Art. 18 Attività complementari

1. Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono essere esercitate, all'interno delle aree di servizio, nel rispetto del D.Lgs 31/3/1998, n. 114, della Legge 25/8/1991, n. 287, della Legge 5/8/1981, n. 416 e successive modificazioni, dei relativi piani e programmi comunali di settore.

2. E' consentito il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 5, lett. b) della Legge 25/8/1991, n. 287, all'interno di stazioni di servizio o di rifornimento, nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni relative alle aree libere e destinate a parcheggi, le quali devono rispondere alle seguenti condizioni:
 - a) l'area libera non deve essere inferiore a mq 300;
 - b) l'area destinata a parcheggio fa parte di detta area libera e non deve essere inferiore a mq. 200;
 - c) la superficie destinata a parcheggio deve rispondere al rapporto dimensionale di almeno 1 mq per ogni mq di superficie di vendita;
 - d) le aree libere e di parcheggio devono risultare in aggiunta alla superficie minima di servizio di cui all'art. 15 e devono essere organizzate in modo tale da non interferire col livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.
3. Il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'apertura di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 5, lett. b) della legge 25/8/1991, n. 287, all'interno di stazioni di servizio o di rifornimento sulle autostrade o di strade di grande comunicazione a quattro corsie, è consentito in deroga ai limiti numerici previsti dalla stessa legge.
4. Le autorizzazioni concesse per la rivendita di giornali e riviste e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere trasferite soltanto con trasferimento dell'impianto, nello stesso ambito comunale, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 2.
5. Nel caso in cui vengano richieste superfici superiori a quelle fissate dal comma 2, lettera b), le stesse dovranno essere esaminate applicando integralmente le norme fissate dalla pianificazione di settore.

Art. 19 Attività accessorie nelle fasce di rispetto stradale

1. Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti situati all'interno delle fasce di rispetto stradale sono ammissibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 32/98, le seguenti attività accessorie:
 - a) attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti rivolti prevalentemente al veicolo;
 - b) attività rivolte alla persona: bar, edicole, nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.
2. Per area di pertinenza dell'impianto stradale di distribuzione di carburante si intende l'area su cui insiste l'impianto.
3. In caso di carenza di servizio, riguardo alle attività rivolte al mezzo, quale lavaggio e grassaggio, e qualora l'area su cui insiste l'impianto sia insufficiente per un corretto servizio all'utente e non sia oggettivamente possibile ampliarla, è da considerare area pertinente all'impianto anche l'area posta ai lati o antistanti, purché sia dimostrabile che le attività site nelle aree interessate formino tra loro un complesso funzionalmente unitario.

Art. 20 Accessi

1. Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 C. d. S. e art. 61 regolamento di esecuzione) gli impianti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti per i passi carrabili.
2. Per quanto riguarda la installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di tipo B, D, come definite dal C. d. S. gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di 3 m (tre) e raccordate al piazzale con curve di

raggio non inferiore a 10 m (dieci). La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto di strada interessato. Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico, che potrà avere caratteristiche diverse secondo la tipologia della strada interessata e che saranno definite in sede di rilascio della concessione edilizia e/o autorizzazione.

3. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre 2,50 m (due e cinquanta) dal ciglio della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistenti, e comunque al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.
4. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di alcun tipo, né piantagioni o altro, eccedenti l'altezza di 0,70 m (zero e settanta) misurata sul piano della banchina stradale e degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante l'insegna della società.
5. In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante modificazioni dei terreni, una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente (art. 16 del C. d. S.).
6. Qualora, in luogo delle banchine stradali, esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tal caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le dimensioni già stabilite dagli stessi, devono essere creati dei marciapiedi e, da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi rialzati, in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede con modalità definite di volta in volta dagli uffici tecnici.
7. Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.
8. Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio e, ove la lunghezza del tratto coperto superi i 10 m (dieci), devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantire la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune.
9. La continuità dei fossi e dei corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto precede anche con le particolari prescrizioni tecniche che in simili casi, di volta in volta, saranno impartite dagli uffici comunali preposti.
10. E' vietato che un impianto abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche; tale prescrizione può essere ignorata solo nel caso in cui l'impianto preveda a cura e spese del richiedente un intervento di viabilità alternativa.
11. Gli accessi agli impianti devono avere le caratteristiche tecniche di seguito specificate:
 - a) impianti ubicati all'interno dei centri abitati:
 - rifornimento di benzine e gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a 3,5 t.:
 - fronte strada da 25 m (venticinque) a 30 m (trenta) con accessi da 7,5 m a 10 m (dieci) e aiuola spartitraffico centrale da 10 m (dieci);
 - rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:
 - fronte strada di 60 m (sessanta) con accessi di 15 m (quindici) e aiuola spartitraffico centrale di 30 m (trenta).

- b) impianti ubicati fuori dai centri abitati:
 - rifornimento di benzine e gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a 3,5 t.:
 - fronte strada da 25 m (venticinque) a 30 m (trenta) con accessi da 7,5 m a 10 m (dieci) e aiuola spartitraffico centrale da 10 m (dieci);
 - rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:
 - fronte strada da 60 m (sessanta) con accessi da 15 m (quindici) e aiuola spartitraffico centrale da 30 m (trenta);
 - c) strade di scorrimento:
 - fronte strada da m 60 (sessanta) con accessi da 15 m (quindici) e aiuola spartitraffico centrale da 30 m (trenta) e due corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada e comunque non inferiore a 60 m (sessanta) per l'accesso e 75 m (settantacinque) per l'uscita dell'area dell'impianto.
12. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici devono essere conformi a quanto stabilito dal C. d. S. e alle seguenti prescrizioni:
- a) all'interno dei centri abitati, minimo 15 m (quindici);
 - b) fuori dai centri abitati, minimo 95 m (novantacinque).
13. In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e di viabilità della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi.
14. Sono da considerarsi incompatibili gli accessi da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.
15. Le distanze da incroci e da accessi di rilevante importanza non deve essere inferiore a 95 m fra gli estremi degli accessi più vicini.
16. Per gli impianti situati lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione e decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di 75 m (settantacinque) e 60 m (sessanta) e larghezza non inferiore a 3 m (tre), raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a 10 m (dieci).

Art. 21 Abbattimento di piantagioni e mano missioni e di pertinenze stradali

1. L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 agosto 1966 n. 8321 del Ministero dei LL.PP. - Ispettorato Generale Circolazione.
2. In particolare l'abbattimento di alberatura e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia stata accertata la assoluta necessità per l'istituzione degli accessi e ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni.
3. Ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita ai punti b) e c) della succitata Circolare.
4. L'abbattimento delle piantagioni deve sempre essere limitato al minimo indispensabile e ne è prescritta a cura e spese del richiedente la integrazione nel luogo indicato dal Comune e in numero di 3 (tre) esemplari per ogni albero abbattuto.

Art. 22 Insegne

1. La ditta concessionaria dell'impianto ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) recante il marchio ed il nome della società, alle seguenti condizioni:
 - le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di 10 mq (dieci);
 - le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di 3 mq (tre) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;

- le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In casi particolari, la posizione potrà essere concordata con il Comune;
 - deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
 - le insegne devono essere posizionate ad almeno 2 m (due) dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;
 - l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq. Non deve comunque provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione;
 - l'insegna deve avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;
 - l'insegna deve rispettare la distanza minima da tutti gli altri cartelli che comunque non potrà essere inferiore a 20 m (venti);
 - la "bandiera" deve essere collocata ad almeno 4,50 m dal piano stradale.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 50/1993. L'amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'insegna, facendone menzione nel verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
 3. Quanto previsto dall'art. 23 del C. d. S. e dall'art. 52 del relativo Regolamento di esecuzione, per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo C e D.

Art. 23 Segnaletica

1. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal C. d. S. Tale segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra.

Art. 24 Ristrutturazione, smantellamento e rimozione

1. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi speciali deve avvenire nel rispetto del D. Lgs 03 aprile 2006 n.152. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda, al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.
2. Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. L'autorizzazione allo smantellamento ed alla rimozione deve prevedere:
 - a) la cessazione delle attività complementari dell'impianto;
 - b) il ripristino dell'area alla situazione originale, mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.G.;
 - c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto il suolo, secondo la normativa vigente;
 - d) la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo).

Art. 25 Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal Comune in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, 5 e 6.

2. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. È vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato all'art. 12 comma 7, sia a titolo oneroso che gratuito.
3. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato è soggetta a previa comunicazione al Comune; il titolare dell'attività, contestualmente alla comunicazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Art. 26 Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 litri ed inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al Comune. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.
2. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore forniscono i soggetti muniti di comunicazione.

Art. 27 Prescrizione a tutela ambientale per gli impianti per uso privato

1. I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico. Tale norma si applica per i nuovi impianti e per la sostituzione di serbatoi esistenti.
2. Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento dei versamenti di idrocarburi).

Art. 28 Incompatibilità assoluta

1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità assoluta:
 - a) Gli impianti che all'interno dei centri abitati sono ubicati in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente;
 - b) Gli impianti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a 100 m.
2. Per gli impianti ricadenti nella fattispecie di incompatibilità assoluta il Comune dispone la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione con termine massimo per la cessazione dell'attività di 120 giorni dalla data di comunicazione al titolare dell'autorizzazione stessa.

Art. 29 incompatibilità relativa

1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità relativa:
 - a) Gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all'interno che al di fuori dei centri abitati;
 - b) Gli impianti posti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
 - c) Gli impianti che ai sensi del D.Lgs 285/1992, sono ubicati a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.
2. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettera a) e b) possono permanere nel sito originario se suscettibili di adeguamento. L'adeguamento avviene con le modalità stabilite dal Comune e nei termini di cui al successivo comma 4.

3. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1 lettera c possono permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:
 - a) L'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;
 - b) L'impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.
4. gli adeguamenti delle incompatibilità relative devono essere attuate entro i seguenti termini:
 - a) per la casistica di cui al comma 1 lettera a) entro il termine di 180 giorni;
 - b) per la casistica di cui al comma 1 lettera b) entro il termine di 120 giorni;
 - c) per la casistica di cui al comma 1 lettera c) entro il termine di 120 giorni.
 - d) Il termine concesso per più di un adeguamento può essere stabilito in misura superiore a 120 giorni con giustificato provvedimento in deroga dal competente ufficio comunale.
5. Il mancato adeguamento degli impianti ricadenti nella fattispecie di incompatibilità relativa entro i termini di cui al comma precedente, comporta la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia dal presente regolamento.

Art. 30 Orari di apertura

1. I gestori scelgono il proprio orario di apertura fra i seguenti:
 - a) dalle 6.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
 - b) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.
Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
 - c) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.
Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 13.00;
 - d) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.
Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
 - e) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.
Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
 - f) dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.
Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
 - g) dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.30.
Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
 - h) dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.30.
Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 8.00 alle 12.30.
2. L'orario prescelto è comunicato nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune e rimane valido fino ad eventuale successiva comunicazione.

Art. 31 Turni di riposo domenicale e festivo

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi il Comune garantisce l'apertura degli impianti in misura non inferiore al 20 per cento di quelli funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni in cui funzionano due o tre impianti la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispettivamente, al 50 e al 33 per cento.
2. Le percentuali di cui al comma 1 possono essere garantite anche mediante l'erogazione di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del gestore; tale scelta è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune.

3. Il gestore può chiedere l'esenzione dal turno di apertura domenicale e festiva qualora l'impianto sia localizzato in zone a prevalente caratteristica industriale o commerciale, prive di flussi di traffico significativo in tali giorni.
4. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l'attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l'esercizio dell'attività durante le festività infrasettimanali.

Art. 32 Turni di riposo infrasettimanali

1. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore.
2. Il gestore comunica al Comune la scelta del turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune nel documento allegato al presente Regolamento.
3. Durante la settimana il Comune garantisce l'apertura di un numero di impianti nella misura di cui all'articolo 31, comma 1 e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

Art. 33 Pubblicità dell'orario e dei turni

1. L'orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo sono pubblicizzati dal gestore mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del Comune.

Art. 34 Servizio notturno

1. Il servizio notturno si svolge dalle ore ventidue fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera.
2. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune.

Art. 35 D deroghe di orari e di turni

1. Sono esonerati dal rispetto dell'intervallo pomeridiano e serale di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva:
 - a. gli impianti che erogano esclusivamente metano o gas di petrolio liquefatto (GPL);
 - b. gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, a condizione che al di fuori dell'orario di servizio l'attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore.
2. Il Comune, in occasione di manifestazioni che determinano notevole afflusso di utenza motorizzata, su istanza del gestore, può consentire l'adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e 32, nel rispetto dell'orario minimo previsto dalla legge.

Art. 36 Ferie

1. La sospensione consecutiva dell'attività per ferie è consentita per un periodo non superiore a due settimane per ogni anno solare ed è comunicata dal gestore nei termini e le modalità stabiliti dal Comune.
2. Durante ogni periodo dell'anno il Comune garantisce l'apertura di un numero di impianti nella misura di cui all'articolo 31, comma 1 e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 37 Documentazione e norme generali

1. La documentazione da allegare alla domanda di concessione edilizia e di autorizzazione petrolifera è la seguente:
 - a) relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta progressiva chilometrica del progettato impianto stradale di distribuzione di carburanti e la descrizione delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero e il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi ed ogni altro utile elemento sugli impianti tecnologici;
 - b) analitica autocertificazione corredata da una perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo, attestante che la richiesta rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché le norme del piano regionale ed il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche di cui ai precedenti articoli;
 - c) certificazione concernente gli aspetti di sicurezza sanitaria rilasciata dalla competente Azienda U.S.L.;
 - d) planimetrie in scala catastale riprodotte una zona sufficientemente estesa rispetto al punto di intervento, tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicazione della toponomastica;
 - e) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a 6 mesi;
 - f) planimetria dello stato di fatto in scala 1 : 200, rilevata topograficamente con indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a capisaldi interni ed esterni del lotto stesso, atte ad indicare l'andamento planimetrico ed altimetrico, compresi i fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi, con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame;
 - g) planimetrie in scala 1 :100 di eventuali locali destinati alle attività complementari;
 - h) planimetria in scala 1 :500 con riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto, nonché la sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde ed alla recinzione, per la quale sono richiesti sezione e prospetto tipo in scala 1 :20 e sezione quotata in scala 1 : 100 dell'eventuale spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta. Nella stessa planimetria o in altra separata devono essere indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche;
 - i) planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed eventualmente, pedonali, previsti all'interno dell'area;
 - j) tutti i prospetti esterni in scala 1:100, qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati; i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate adiacenti;
 - k) almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100 con indicata la quota di riferimento per le altezze;
 - l) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume, all'altezza dei fabbricati o attrezzature, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione;
 - m) dichiarazione di inesistenza di cause di insalubrità del suolo e del sottosuolo. In particolare è vietato impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni che siano serviti in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili se non quando la conseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dai responsabili della SA. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. e del Servizio Tecnico Comunale.
 - n) valutazione previsionale d'impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98.

2. La sopraindicata ed eventuale altra documentazione prevista per la presentazione dei progetti dal regolamento edilizio comunale, deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge controfirmata dal richiedente la concessione, nonché dall'avente titolo alla concessione (titolare di un diritto reale sull'area interessata dall'intervento).

Art. 38 Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni, sono applicabili le norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 39 Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del Regolamento attuativo, ai sensi della L.R. 24 marzo 2004, n.19, del D.P.G.R. 2 agosto 2004, n.42/R, è esercitata dal Comune. A tal fine i titolari delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti nonché a fornire tutte le informazioni richieste.
2. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti la tutela della sicurezza pubblica, la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale previsti dalle discipline di settore.

Art. 40 Sanzioni

1. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che:
 - a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza prescritta autorizzazione o collaudo;
 - b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburante a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione o fornisce carburante a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato all'art.12 comma 7, sia a titolo oneroso che gratuito;
 - c) attiva un impianto senza la presenza del gestore;
 - d) attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all'art. 25.
2. Nel caso di esercizio di attività senza autorizzazione, l'attività è sospesa fino al rilascio della stessa. Nel caso di attivazione dell'impianto senza la presenza del gestore l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione.
3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto, di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1, il Comune ordina lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino dell'area nella situazione originaria.
4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all'art. 25, l'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.
5. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00 colui che:
 - a) Effettua le modifiche di cui all'art. 8 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la comunicazione;
 - b) Non utilizza le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art.8, comma 3 entro il termine fissato nell'autorizzazione;
 - c) Non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;
 - d) Non espone, modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati.

6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all'art. 8 senza autorizzazione od omettendo la comunicazione, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della comunicazione.
7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5, il Comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a trenta giorni.
8. L'applicazione delle sanzioni spetta al Comune dove ha sede l'impianto.
9. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

SEGUE ALLEGATO

Allegato: COMUNICAZIONI ORARIO E TURNI

La Comunicazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima dell'applicazione dell'orario prescelto in 2 copie in carta semplice di cui una copia dovrà essere conservata dal richiedente, timbrata oppure con allegata ricevuta della raccomandata o della trasmissione via fax. Il presente modulo è disponibile nel sito www.Comune.foiano.ar.it

Comune di Foiano della Chiana
Ufficio Commercio

Il sottoscritto Cognome _____ Nome _____
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____
Residenza: Comune di _____ CAP _____ (Prov. _____)
Via/P.zza _____ n. _____
tel. _____ cell. _____ Fax _____
E-mail _____ @ _____ [] barrare se e-mail con firma digitale
 Titolare della impresa individuale **Legale rappresentante della Società**
denominazione o ragione sociale _____
con sede legale ovvero [] amministrativa nel Comune di _____
in qualità di GESTORE dell'IMPIANTO concessionario _____
posto nel Comune di _____ in via / loc. _____
con erogazione [] multiprodotto (benzine gasolio gpl metano) [] di solo metano e/o GPL

COMUNICA DI EFFETTUARE IL SEGUENTE ORARIO

(Da scegliere tra i sotto elencati così come previsto dal regolamento Regionale n°42/R del 2/Agosto 2004)

barrare la scelta relativa

- [] A) dalle ore 6.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 nel giorno di riposo infrasettimanale 7.30 - 12.00
[] B) dalle ore 7.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 nel giorno di riposo infrasettimanale 7.30 - 12.00
[] C) dalle ore 7.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 nel giorno di riposo infrasettimanale 7.30 - 13.00
[] D) dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 nel giorno di riposo infrasettimanale 7.00 - 13.00
[] E) dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 nel giorno di riposo infrasettimanale 7.00 - 13.00
[] F) dalle ore 7.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 nel giorno di riposo infrasettimanale 7.00 - 13.00
[] G) dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.30 nel giorno di riposo infrasettimanale 7.30 - 12.00
[] H) dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.30 nel giorno di riposo infrasettimanale 8.00 - 12.30

Il turno di apertura Domenicale e Festivo sarà garantito mediante erogazione di carburante

[] con apparecchiatura Self - Service Pre Pagamento senza la presenza del gestore e pertanto l'impianto sarà aperto il giorno feriale successivo.

[] con la presenza del gestore e pertanto l'impianto nel caso del turno domenicale rimarrà chiuso il giorno feriale successivo.

(l'orario dovrà rimanere invariato per almeno 30 giorni dalla comunicazione):

[] **Il turno di riposo infrasettimanale** sarà effettuato nel pomeriggio del _____

[] **Il servizio notturno** dal _____ al _____ **(dovrà rimanere invariato per almeno 180 giorni dalla comunicazione)**

DICHIARA IN OGNI CASO DI RISPETTARE QUANTO STABILITO IN MATERIA ORARI E TURNI DALLA NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI STATALI, REGIONALI E DALL'ORDINANZA COMUNALE VIGENTI ANCHE PER QUANTO CONCERNE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ACCESSORIE E L'EROGAZIONE DEL METANO E DEL GPL.

_____ li _____
(luogo) (data)

L'interessato

Firma da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità